

COMUNE DI FORNI DI SOPRA



Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 16.05.2012

Modificato con delibera consiliare n. 25 del 02.08.2013

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Finalità	5
Art. 2 - Oggetto e applicazione	5
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.....	6
Art. 5 - Vigilanza.....	6
Art. 6 - Sanzioni.....	7
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE	8
Art. 7 - Comportamenti vietati	8
Art. 8 – Altre attività vietate	9
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato	10
Art. 10 – Rifiuti.....	11
Art. 11 - Sgombero neve.....	11
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	12
Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici.....	12
Art. 13 - Tende su facciate di edifici	13
Art. 14 – Obbligo installazione cassette postali e indicazione generalità	14
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO	14
Art. 15 – Divieti.....	14
Art. 16 - Disposizioni sul verde privato.....	15
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	16
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI	16
Art. 17 - Disposizioni generali.....	16
Art. 18 - Specificazioni	17
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE	18
Art. 19 - Occupazioni per manifestazioni	18
Art. 20 - Occupazioni con spettacoli viaggianti	18
Art. 21 - Occupazioni con elementi di arredo.....	18
Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.....	19
Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità	19
Art. 24 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	20
Art. 25 - Occupazioni per traslochi	20
Art. 26 - Occupazioni del soprassuolo	20

Art. 27 - Occupazioni di altra natura	21
Art. 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme	21
SEZIONE III –DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI.....	21
Art. 29 - Occupazioni con palchi o tende.....	21
Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione	22
Art. 31 - Occupazioni per esposizione di merci	22
Art. 32 – Artisti di strada e mestieri girovaghi.....	23
TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE.....	23
Art. - 33 - Balneazione	23
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	23
Art. 34 - Disposizioni generali.....	23
Art. 35 - Lavoro notturno.....	24
Art. 36 Spettacoli, trattenimenti, manifestazioni di carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili.	25
Art. 37 – Pubblici esercizi.....	26
Art. 38 - Abitazioni private.....	27
Art. 39 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili	28
Art. 40 - Strumenti musicali.....	30
Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto	30
Art. 42 – Accensione di fuochi all’interno del centro abitato.....	30
TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	31
Art. 43 - Tutela degli animali domestici.....	31
Art. 44 - Protezione della fauna selvatica.....	32
Art. 45 - Divieti specifici.....	32
Art. 46 - Animali molesti.....	32
Art. 47 - Mantenimento dei cani	33
Art. 48 - Della tenuta dei gatti.	34
Art. 49 - Animali liberi.....	35
TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI..	35
Art. 50 - Esposizione dei prezzi.....	35
Art. 51 - Servizi igienici	35
Art. 52 - Amministrazione degli stabili	35
TITOLO VIII - NORME VARIE.....	35
Art. 53 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto.	35

Art. 54 Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti.....	36
Art. 55 - Camini e canne fumarie.....	36
Art. 56 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti).....	36
Art. 57 - Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili.....	37
Art. 58 - Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi.....	37
Art. 59 - Contrassegni del Comune.....	37
Art. 60 - Esposizioni materiali contrari alla pubblica decenza.....	37
Art. 61 - Ingresso abusivo nelle strutture comunali.....	38
Art. 62 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.....	38
Art. 63 - Accattonaggio raccolta questue, fondi ed elemosine.....	38
Art. 64 - Divieto di campeggio libero.....	39
Art. 65 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.....	40
Art. 66 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	40
Art. 67 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati.....	41
Art. 68 - Ripari ai pozzi, cisterne e manufatti simili.....	41
Art. 69 - Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari.....	41
Art. 70 - Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque.....	41
Art. 71 Distanze delle arnie/apiari.....	42
TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	42
Art. 72 - Principio di specialità in ambito normativo locale.....	42
Art. 73 - Disposizioni transitorie.....	42
Art. 74 - Entrata in vigore del Regolamento.....	43
Art. 75 - Norma finale.....	43

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Comunale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente nell'esercizio delle loro funzioni, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune (arredo urbano in genere, segnaletica stradale, pali pubblica illuminazione ecc.) collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione in via esclusiva dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

- 1.** Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, ed indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
- 2.** L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3.** I singoli Regolamenti o, in mancanza, gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni, determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
- 4.** L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 5.** Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
- 6.** Il Sindaco o il Funzionario delegato possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

- 1.** Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Operatori di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed al personale di altri enti preposti alla vigilanza. Ove ricorrano speciali circostanze il Sindaco – su eventuale proposta del Comandante della Polizia Municipale – può attribuire ad altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale le attività di controllo ed accertamento in materia di Polizia Urbana secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Tali addetti coadiuveranno gli organi sopra indicati in attività di prevenzione e controllo.
- 2.** Gli Operatori di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3.** All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed Art. 57 del vigente Codice di Procedura Penale..
- 4.** Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 6 - Sanzioni

- 1.** La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
- 2.** Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
- 3.** Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4.** L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
- 5.** Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
Alla contestazione di violazioni di disposizioni previste da leggi regionali in materia di commercio, artigianato e igiene e profilassi, punite con sanzioni amministrative, si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge Regionale 17/01/1984, n. 001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6.** Quando le norme del presente Regolamento prevedono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia la congiunta applicazione di sanzioni accessorie, quali l'obbligo di cessare un'attività, un comportamento, la rimessa in pristino dei luoghi, l'adempimento di particolari prescrizioni, il personale accertatore ne deve fare espressa menzione nel Verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 7.** Detti obblighi devono essere adempiuti immediatamente dai responsabili delle violazioni, altresì l'esecuzione deve avvenire nei termini temporali indicati nel Verbale di accertamento e comunque entro e non oltre gg. 10, con decorrenza dalla contestazione della violazione o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo diretto dell' Ufficio o Comando di Polizia da cui dipende l'organo accertatore.
- 8.** Gli operatori di Polizia Municipale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, a livello di prevenzione e nei casi insindacabilmente giudicati meno gravi, potranno preventivamente utilizzare anche l'istituto della diffida formale, sia orale che scritta, ad adempiere, sospendere o cessare una determinata attività, fissando un termine massimo di gg. 10. Decorso inutilmente tale termine si procederà a contestare le eventuali violazioni rilevate.
- 9.** Fatti salvi gli eventuali provvedimenti previsti dalle leggi penali, quando il trasgressore non esegue l'obbligo disposto nei suoi confronti nei termini di cui al comma 7), l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio con esecuzione in danno. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a totale carico del trasgressore inadempiente a cui saranno altresì attribuite direttamente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione.
- 10.** Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e

del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

11. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento ai trasgressori intestatari delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dal presente Regolamento, sarà congiuntamente disposta la sospensione dell'efficacia degli atti e dei provvedimenti nei seguenti casi:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica esercitata dall'intestatario del provvedimento;

b) mancata esecuzione degli obblighi disposti quali sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla condotta illecita;

c) morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dall' intestatario del provvedimento, in relazione alla specifica attività esercitata.

Si definisce recidiva la violazione delle medesima disposizione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

12. Così come previsto dall' Art. 16 comma 1) della Legge 24/11/1981 nr. 689, per le accertate violazioni alle norme del presente Regolamento, il trasgressore e gli altri soggetti responsabili sono ammessi al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione pecuniaria prevista o, se più favorevole, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista (i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie previste per ogni fattispecie sono quelli indicate nello specifico in ogni singolo articolo) oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione (il verbale di contestazione).

13. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione.

14. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento – in applicazione del disposto dell' Art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi (limiti edittali) con Deliberazione della Giunta Comunale

15. Per quanto attiene alla eventuale diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell'art. 6/ bis del D.L. 92/08 convertito con L. 125/08, si potrà provvedere con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro, senza pregiudizio per le eventuali sanzioni penali, è vietato,:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, rendere inservibili o utilizzare in maniera diversa dallo scopo a cui sono destinate le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati quali ad esempio lance antincendio, idranti ed estintori, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare, anche con incisioni, i monumenti ed i muri esterni, le porte e gli infissi esterni, di edifici pubblici e di edifici privati visibili dalla pubblica via e la sede stradale;

c) rimuovere, danneggiare, incidere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico

interesse, dissuasori di traffico per sosta e velocità e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà visibili dalla pubblica via;

f) fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato l'uso di pattini e skateboard nonché praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche affissioni, a tutela della nettezza del suolo, lanciare, anche da veicoli e aeromobili, nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico volantini, depliant, opuscoli, foglietti, manifesti e simili. E' altresì vietato collocare volantini, depliant, opuscoli, foglietti, manifesti e simili sui veicoli in sosta, fatti salvi casi eccezionali relativi a particolari ordinanze sindacali o avvisi di pubblico interesse;

h) immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; introdursi nelle fontane e vasche pubbliche, per lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;

l) fatte salve le norme del Codice della Strada, inginocchiarsi, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti:

n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

o) sparare petardi, mortaretti o simili.

p) lanciare sassi, o altri materiali / oggetti, anche senza intenzione d'offendere.

q) senza pregiudizio per le eventuali sanzioni penali, impedire o ridurre di sezione o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli, ruscelli, rogge, torrenti, fiumi, laghi e similari.

2. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), n), o), p) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), i), l), m) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera h) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

Art. 8 – Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali, purché non si tratti di materiali nocivi o inquinanti, ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;

- b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando dispersione di acqua sulla pubblica via, sulle aree aperte al pubblico transito, o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- e) procedere alla pulizia/ scuotendo tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
- 2.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.
- 3.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1.** Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2.** E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri.
- 3.** L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 4.** Ferma restando la specifica regolamentazione comunale per le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e della modalità di raccolta dei rifiuti differenziati (raccolta differenziata), i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e produttive davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono provvedere alla costante rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere, depositati nelle immediate vicinanze ed all'esterno dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante risulti perfettamente pulita.
- 5.** I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 6.** Fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione Comunale non vi provveda con proprie attrezzature ed arredi, i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, dovranno collocare sulla soglia dell'esercizio cestini di adeguata capacità e svuotarne il contenuto con la necessaria frequenza. I cestini muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni.
- 7.** Fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione Comunale non vi provveda con proprie attrezzature ed arredi, in conseguenza del vigente divieto di fumare all'interno dei locali pubblici e per preservare il decoro dell'abitato è fatto obbligo agli stessi titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di posizionare all'esterno dei locali in cui viene svolta l'attività appositi raccoglitori (posacenere da esterno, vaschette fornite di sabbia, ecc.), nei quali gli avventori possano gettare i mozziconi di sigaretta, curandone poi direttamente la gestione, manutenzione ed il successivo regolare smaltimento dei materiali ivi raccolti.

Nel caso in cui – in ragione della particolare ubicazione dei locali del pubblico esercizio – tali raccoglitori / posacenere da esterno non possano che essere posizionati su aree pubbliche, il titolare dovrà concordare preventivamente con il Comando di Polizia Municipale sia la tipologia di tali manufatti che la loro corretta collocazione.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestini e posacenere di cui al comma 6 e 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

13. Tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi e fabbricati aventi accesso, carraio o pedonale, sulla pubblica via sono tenuti ad adottare opportuni accorgimenti tecnico costruttivi al fine di evitare che le acque meteoriche o il passaggio di veicoli trasportino detriti terrosi ed altro sulla strada pubblica. Le acque meteoriche dovranno essere opportunamente convogliate mediante sufficienti griglie di presa o caditoie da realizzarsi su proprietà privata. In ogni caso gli eventuali detriti che invadessero comunque la pubblica via dovranno essere prontamente rimossi e la strada opportunamente ripulita a carico dei soggetti di cui sopra

13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300. Tale violazione è comunque concorrente e complementare a quelle previste dalle norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

14. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 10 – Rifiuti

La gestione dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento Comunale.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati, dai passi carrabili e dagli accessi pedonali sulla pubblica via, non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata su suolo pubblico - sede stradale, marciapiede, altro. Nel caso in cui la neve accumulata su suolo pubblico da parte di un soggetto privato sia causa di danni a persone e/o cose, limiti la fruibilità dell'area o determini interruzione o impedimento allo svolgimento di qualsiasi pubblico servizio, ogni e qualsiasi responsabilità rimarrà a carico del soggetto privato responsabile.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, collaborano con il Comune al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente gli stabili stessi : in particolare provvedono alla rimozione della neve in prossimità degli accessi. Devono provvedere inoltre alla rimozione immediata dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sulle terrazze, e comunque su tutte le altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sui marciapiedi pubblici o privati soggetti a pubblico transito, al fine di evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e/o cose.

- 3.** E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto a neve o ghiaccio, anche mediante delimitazione provvisoria delle aree con transenne opportunamente collocate.
- 4.** Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze o in genere da qualunque posto elevato, l'intervento deve essere effettuato senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, l'intervento deve essere eseguito delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela a tutela della pubblica incolumità, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
- 5.** Le grondaie e i discendenti devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 6.** I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati sono responsabili della gestione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. A tale scopo i contenitori saranno posizionati in modo tale da non intralciare il servizio di sgombero neve. Sarà cura dei proprietari o degli amministratori o dei conduttori di stabili accertarsi dell'avvenuto regolare svolgimento del servizio di raccolta e, anche in caso contrario, provvedere al ritiro dei contenitori stessi.
- 7.** I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati provvedono alla potatura di piante, arbusti o altro i cui rami invadono il suolo pubblico, rendendo in tal modo difficoltoso o impedendo il servizio di sgombero neve. Qualora i soggetti interessati non provvedano direttamente, il Comune potrà effettuare tale operazione senza indugio e senza alcuna ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese sostenute.
- 8.** Durante le nevicate, al fine di garantire la regolarità del servizio di sgombero neve, è vietata la sosta ai margini della carreggiata per ogni categoria di veicoli, quando, salvo diversa segnaletica, questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia. In tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal Codice della Strada attraverso l'emanazione di idonea Ordinanza Sindacale. A tale scopo i proprietari dei suddetti veicoli provvedono al trasferimento del loro automezzo presso le aree già sgombrare dalla neve. In ogni caso l'automezzo sarà parcheggiato sempre alla stretta destra.
- 9.** Rimarrà a carico del proprietario ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali limitazioni o impedimenti al regolare servizio di sgombero neve causati da un non corretto parcheggio dell'automezzo.
- 10.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici sono tenuti a provvedere alla loro generale decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle recinzioni contermini ad aree e spazi pubblici e di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile munendosi – qualora necessario e previsto – dei relativi titoli autorizzativi.

Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dai competenti Uffici del Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica e decoro. Gli stessi soggetti devono provvedere alla pulizia e manutenzione ed in generale alla conservazione del decoro delle aree cortilizie se le stesse sono visibili da spazi pubblici.

2. I soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a mantenere i tetti, i cornicioni, i camini, le balconate, i parapetti (ringhiere) ed i terrazzi degli edifici in buono stato di conservazione in modo tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

3. I soggetti di cui al comma 1), sono responsabili della pulizia e della conservazione dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

4. Nel caso in cui le facciate degli edifici prospicienti la pubblica via risultino imbrattati o deturpati con scritte, affissioni, disegni o macchie indecorose i soggetti di cui al comma 1) dovranno provvedere all'eliminazione dei deturpamenti. Nel caso di inadempienza, il Sindaco potrà adottare apposita Ordinanza di rimessa in pristino prevedendo anche, in caso di perdurante inerzia, che l'esecuzione degli interventi siano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai soggetti inadempienti.

5. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, all'interno della proprietà privata attraverso lo smaltimento in fondi persi oppure, qualora ciò non sia possibile, nell'apposita rete fognaria. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura e spese del proprietario. I soggetti di cui al comma 1) devono mantenere le grondaie degli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sugli spazi ed aree contermini.

6. I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc..

7. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati, abbandonati o in disuso, nei quali si sono insediate colonie di colombi, devono provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali in cui si trovano i volatili e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con idonee reti protettive per evitare nuove colonizzazioni. A richiesta del Comando/Ufficio di Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Tecnico sarà onere dei medesimi soggetti provvedere alla tempestiva pulizia degli spazi pubblici contermini all'edificio qualora lordati dagli escrementi dei volatili così come provvedere all'eventuale posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

8. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso e delle relative pertinenze devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti, rettili o animali selvatici e randagi o ad altri inconvenienti di natura igienico – sanitaria quali il proliferare di insetti. In tal senso viene fatto loro obbligo di provvedere ad effettuare periodiche operazioni di regolazione della vegetazione presente, al taglio delle erbe infestanti, ad interventi di generale pulizia delle aree, rimuovendo rifiuti, materiali organici, eventuali bacini e contenitori di acqua stagnante in essi depositati, e mantenendo il decoro e la salubrità dei luoghi.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1), 2), 6), 7) e 8) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 3), 4) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

4. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate.

5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici, sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, è soggetta alle procedure previste dal regolamento edilizio e comunque di altezza non inferiore a mt. 2,20 dal marciapiede.

6. Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di cui ai comma precedenti.

Art. 14 – Obbligo installazione cassette postali e indicazione generalità

1. In tutti gli edifici mono o plurifamiliari, ovvero adibiti ad altro uso devono essere installate, a cura e spese dell'interessato, cassette postali, che devono essere raggruppate in un unico punto di accesso, così come previsto dal D.M.C del 09.04.2001 pubblicato su G.U. nr. 95 dl 24.01.2001. Le cassette devono essere poste al limite della proprietà, sulla pubblica via e comunque in luogo liberamente accessibile, devono recare ben visibile l'indicazione del nome e cognome di chi ne fa uso. Così come sui campanelli degli edifici, salvo deroghe per comprovati e giustificati motivi.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 15 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aree verdi, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) circolare o sostare con qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli eventualmente utilizzati per ragioni tecniche e manutentive ed introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole e nei siti erbosi;
- b) condurre i cani non assicurati da guinzaglio o museruola, secondo la normativa nazionale, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni; per questa particolare disciplina si dovrà fare riferimento all'art 41 e seguenti del presente Regolamento;
- c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli spazi erbosi; raccogliere ed asportare fiori, frutti, radici e qualsiasi parte della vegetazione fatta salva specifica autorizzazione del Comune;
- d) eliminare, distruggere, danneggiare, incidere, scorticare e scuotere alberi ed arbusti o parti di essi, staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le fronde e le foglie, salire sugli alberi, appendere manifesti cartelli e pubblicità alle piante, nonché rompere e smuovere paletti di sostegno, legamenti o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e spazi erbosi;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f) abbandonare o gettare rifiuti fuori degli appositi cestini;
- g) dedicarsi a giochi ed attività che possano danneggiare le piante, le siepi ed i fiori, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature e gli impianti o creare molestia, pericolo o disturbo per gli utenti e frequentatori o giochi ed attività che siano espressamente vietati dalle autorità;
- h) nelle aree verdi di piccole dimensioni che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
- i) senza pregiudizio per le eventuali sanzioni penali, procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante, nonché abbandonare, catturare, molestare animali nonché rimuovere nidi;

j) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di minorenni di età superiore ai 14 anni di età nonché da parte degli adulti in genere;

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), h), j), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre la violazione di cui alla lettera e) prevede una somma da € 50 a € 300 nonché all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e / o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, piante, siepi, cespugli, arbusti, viti ecc., i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che non siano danneggiati cavi della pubblica illuminazione, delle linee telefoniche ed elettriche e che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. In particolare le siepi e gli arbusti che dalle aree private si protendono sul marciapiede dovranno essere regolarizzate in maniera tale che rimangano entro il confine di proprietà / recinzione.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente foglie, ramaglie, marcescenze, frutti, rami secchi, qualora caduti dalle piante insistenti sui propri fondi sulla sede stradale (marciapiedi compresi) per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, evitando in particolare che tali materiali occludano i tombini e la caditoie di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ubicate sulle strade. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.

4. Fermo restando la responsabilità del proprietario per eventuali danni causati dagli stessi, si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,50 = al di sopra dei marciapiedi e con altezza superiore a m. 5,00 = al di sopra delle carreggiate; in entrambi i casi i rami non devono comunque impedire o limitare la visibilità dei segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti della pubblica illuminazione;

5. I rami, i residui di potatura, le foglie e tutti i residui di vegetazione di cui ai commi precedenti devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura e spese del proprietario delle siepi e delle piante.

6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 10 del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale nel caso di nuove piantumazioni. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro (Art. 892 C.C.). Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dal al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

7. I proprietari, i locatari, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità dei terreni di pertinenza di abitazioni ubicate nel territorio comunale sono obbligati a mantenerli in condizioni accettabili al fine di evitare immagini di degrado assicurando un regolare sfalcio dell'erba ed a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini, pozze e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio e ricettacolo di animali (ratti, rettili ecc.) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.

8. I proprietari, i locatari, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni e di aree incolte e non edificate ubicate in prossimità di abitazioni sono obbligati a tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione con taglio e regolazione della vegetazione al fine di evitare il possibile rischio di propagazione di incendi nonché essere rifugio e ricettacolo di animali (ratti, rettili ecc.) e a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini, pozze e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti.

9. I proprietari, i locatari, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni ed aree libere non edificate e di aree di cantiere ubicate nel territorio comunale sono obbligati a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini, pozze e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio di animali (ratti, rettili ecc.) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari, provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione dell'area con taglio e regolazione della vegetazione.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'art. 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

Art. 17 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di

particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire concessione o autorizzazione edilizia, anche in forma precaria.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 18 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni 10 (dieci) e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, sportivo, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni 10 (dieci), o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

d) permanente: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 19 - Occupazioni per manifestazioni

- 1.** Chiunque promuova manifestazioni pubbliche, sagre e similari, per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, tendoni o simili di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco, almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'occupazione, la richiesta di autorizzazione con allegata la necessaria relativa documentazione. L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione verrà rilasciata previo ottenimento di tutti i pareri e le autorizzazioni necessari rilasciati dagli organi competenti.
- 2.** L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 3.** In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- 4.** Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 450 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.
- 5.** Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con un idoneo numero di servizi igienici di uso pubblico gratuito, comprensivi di quelli riservati ai diversamente abili, gestiti dal concessionario del suolo.
- 6.** L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 20 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

- 1.** La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. A tal fine si rimanda all'art. 62 c. 1 del presente Regolamento.

Art. 21 - Occupazioni con elementi di arredo

- 1.** A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che siano adeguatamente segnalati e che non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 nonché l'obbligo di ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
- 2.** Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dalle norme che disciplinano la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e tenuto conto del Piano degli impianti Pubblicitari, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dell'Autorità competente.

Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve farne richiesta alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 900 a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si

tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene su sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 250 a € 1.500 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione delle norme specifiche in materia.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 24 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento attività di carrozziere. Qualora attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 600. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.

3. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 25 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in bollo, al Corpo di Polizia Municipale con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante provvedendo a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura dei richiedenti. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 26 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dalle norme sulla Pubblicità, dai diritti sulle pubbliche affissioni e dalle norme del Regolamento edilizio.

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 29 - Occupazioni con palchi o tende

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo, purchè situata al di fuori della sede stradale così come definita dall' art 3 del Codice della Strada, in particolare non interessante gli stalli di sosta veicolare; potranno essere concesse, in via eccezionale deroghe al divieto, purchè non vi siano altre alternative alla collocazione, e che la stessa non avvenga in una situazione tale da costituire pericolo per gli utenti della strada e dei clienti o in una zona ove vi siano inadeguate e ridotte condizioni di parcheggio, mediante la collocazione di palchi tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti "dehors") per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alle specifiche disposizioni vigenti, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Potrà essere autorizzata la collocazione di tavoli, sedie, panche, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti "dehors") sui marciapiedi alla condizione che rimanga uno spazio di transito pedonale libero pari a mt, 1,5.

3. I titolari di pubblici esercizi che occupano il suolo pubblico e/o gravato di servitù di uso pubblico mediante palchi tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti "dehors") in aree contermini ai locali in cui viene svolta ed è autorizzata l'attività in sede fissa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono preventivamente ottenere dall'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, e ogni altra autorizzazione necessaria, nonché provvedere al pagamento del relativo canone (qualora dovuto). Le

disposizioni di cui ai commi 1. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è a carattere temporanea / stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

5. I titolari di pubblici esercizi / concessionari sono tenuti ad attivarsi ed a vigilare costantemente affinché il suolo pubblico oggetto dell'occupazione e le aree contermini, non vengano sporcate o insudiate dagli avventori. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nell'immediatezza. Gli spazi e le aree occupati dai "dehors" devono essere destinati esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non possono essere utilizzati per altri usi impropri. Tutti gli elementi ed i manufatti costituenti i "dehors" devono essere sempre mantenuti in ordine ed in perfetto stato igienico – sanitario di sicurezza e di decoro .

Nei giorni e negli orari in cui il pubblico esercizio è chiuso ed è quindi conseguentemente sospesa la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali, tavoli, sedie, panchine ed ombrelloni dovranno essere custoditi mediante strumenti che ne impediscano l'uso oppure ritirati in luogo privato.

6. Fatte salve le specifiche violazioni di altre norme legislative o regolamentari, la violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 ed il trasgressore è tenuto all' immediata regolarizzazione dell'attività ed all'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 15 (quindici) e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 150 a € 900.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 31 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad 1 (un) metro dal suolo utilizzando apposite strutture per l'esposizione. Fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio

stesso. Fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 32 – Artisti di strada e mestieri girovagi

1. Chi esercita un mestiere girovago di artista di strada deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagi di artisti di strada, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante saltimbanco e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica ovvero dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30.

4. Le attività in questione devono essere svolte nel rispetto integrale delle disposizioni inserite nel Titolo V - Tutela della quiete pubblica e privata del presente Regolamento ed in ogni caso non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale sia pedonale che veicolare.

5. Oltre alla contestazione per l'eventuale violazione di norme del presente articolo, si potrà disporre la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.

6. La violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Art. - 33 - Balneazione

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può disporre il divieto di balneazione in fiumi e torrenti, laghi o pozze. La violazione all'ordinanza di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 34 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di inquinamento acustico, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. I Servizi Tecnici comunali le Aziende per i Servizi Sanitari o A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o dell'Azienda per i Servizi Sanitari, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie.

6. In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura fonte di rumori o vibrazioni, deve essere limitato ai giorni feriali e festivi come di seguito:

- nei giorni feriali : dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.30;
- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

7. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, da parte dei servizi manutentivi del comune, anche in appalto, viene consentito dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, sabato, domenica e giorni festivi esclusi. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

8. La pubblicità fonica, entro il centro abitato, non è consentita nelle zone in cui vi siano scuole, ospedali e case di cura e di riposo. Per quanto riguarda la disciplina e le sanzioni amministrative da applicare in merito agli orari e all'autorizzazione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

9. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 35 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00 ovvero le ore 8.00 nelle giornate festive.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il divieto di esercitare può essere stesso, con provvedimento del Sindaco, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.

Art. 36 Spettacoli, trattenimenti, manifestazioni di carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili.

1. Per attività rumorose a carattere temporaneo soggette ad autorizzazione comunale, anche in deroga ai limiti di legge, si intende:
 - a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
 - b) le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell'arco di un anno solare).
2. Qualora vi siano più manifestazioni tra quelle sopra indicate, che nell'arco di un anno, o nell'arco della sola stagione estiva, siano svolte nello stesso sito, è opportuno che vengano considerate, da un punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, come un unico evento.
3. La valutazione del potenziale inquinamento acustico di un'attività è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) distanza della manifestazione, ed in particolare dei luoghi delle attività più rumorose, dai recettori (intesi come abitazioni, scuole strutture sanitarie, parchi, etc.);
 - b) posizionamento delle sorgenti rumorose, in particolar modo a carattere continuativo, (compressori, generatori, aspiratori, etc.) all'interno della manifestazione, in relazione alle abitazioni vicine;
 - c) tempi prolungati di utilizzo di strumenti e attrezzature rumorose (amplificatori, diffusori, etc.);
 - d) eventuali opere mitigative al fine di ridurre l'emissione sonora di sorgenti sonore particolarmente rumorose;
 - e) ogni altro elemento utile rispetto al caso concreto.
4. Le manifestazioni di cui al comma 1 lettera a), devono essere preferibilmente ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 447/95, individuate nella zonizzazione acustica, oppure, in mancanza della stessa, da apposita determinazione del Comune. Sino all'individuazione delle aree le manifestazioni possono svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei, tenendo nella dovuta considerazione l'ipotesi di manifestazioni che si ripetono nello stesso sito, anche organizzate da proponenti diversi.
5. Qualora in un'area vengano richieste più autorizzazioni per attività temporanee che possono configurarsi come un unico evento, ai fini del relativo rilascio deve essere prodotta un'unica documentazione che contenga tutte le manifestazioni e che valuti l'impatto acustico complessivo dell'evento stesso.
6. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.
7. Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.
8. Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.
9. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 37 – Pubblici esercizi

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo al vicinato.

2. Al titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata (cantare, urlare, produrre schiamazzi, utilizzare impropriamente impianti di diffusione sonora e produrre in genere rumori molesti). I titolari di pubblici esercizi che utilizzano apparecchiature di diffusione sonora sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone e di evitare il disturbo alla quiete.

3. L'accertamento di reiterate situazioni di disturbo dovuto alla emissione di rumore "eccessivo" e ripetuti interventi degli organi di polizia a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata ed in uscita dai pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura del pubblico esercizio medesimo, anche in deroga alle disposizioni generali.

4. Fatto salvo il rispetto dei limiti di "rumorosità" / limiti di emissione definiti dalle specifiche leggi di settore, di norma per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce l'attività prevalente, i circoli privati, le palestre, le scuole di ballo e simili ubicati in edifici comprendenti anche private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, juke – box e simili dalle ore 23.00 alle ore 08.00, salvo opportuna ed idonea insonorizzazione dei locali ovvero assicurando che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno.

In ogni caso è comunque fatto obbligo agli esercenti ed ai responsabili delle attività di ridurre particolarmente il volume dei suoni prodotti dopo le ore 22.00.

5. Fatto salvo il rispetto dei limiti di "rumorosità" / limiti di emissione definiti dalle specifiche leggi di settore, di norma per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce l'attività prevalente, i circoli privati, le palestre, le scuole di ballo e simili ubicati in edifici in cui non sono presenti anche private abitazioni oppure che operano in immobili singoli ed autonomi l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, juke – box e simili è vietato dalle ore 24.00 alle ore 08.00, salvo opportuna ed idonea insonorizzazione dei locali ovvero assicurando che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno.

6. Per i pubblici esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione di alimenti e bevande ed attività di intrattenimento danzante e musicale ove quest'ultima sia prevalente rispetto alla prima (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni) i limiti orari per la diffusione di musica a mezzo di qualsivoglia apparecchiatura - sia dal vivo che riprodotta - verranno definiti come prescrizione nell'autorizzazione amministrativa per l'apertura del pubblico esercizio, il cui rilascio compete al Comune e subordinatamente all'espletamento di tutte le necessarie verifiche tecniche sugli impianti e sui locali.

7. L'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora e simili è ammesso all'esterno dei locali dei pubblici esercizi e dei circoli privati, purchè le emissioni sonore non rechino disagio o disturbo alle occupazioni lavorative ed alla pubblica quiete.

8. Il Sindaco con proprio provvedimento può concedere deroghe temporanee ed occasionali ai precetti ed alle prescrizioni definite ai commi 4) ,5), 7) in occasioni di manifestazioni pubbliche di forte richiamo, in occasione di sagre e feste, manifestazioni o iniziative promosse da associazioni o nel caso di eventi d'interesse di una pluralità di persone.

9. Nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4) e 5), le attività di "allietamento" svolte nei pubblici esercizi (sia all'interno che all'esterno dei locali) in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria della somministrazione di alimenti e/o bevande, quali esecuzioni di musica dal vivo (con o senza l'ausilio di cantanti), riproduzione di musica con presenza di appositi addetti, concertini, piccoli numeri di arte varia ed attività similari, che per le modalità ed i limiti con le quali vengono svolte non sono sottoposte alla disciplina di cui agli Artt. 68 , 69 ed 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19/08/1996, e che pertanto non costituiscono specifica attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, il Sindaco con propria Ordinanza potrà determinare le modalità ed i limiti con le quali potranno essere attivate ed esercitate tali particolari attività di "allietamento" ed i relativi limiti orari di esercizio.

10. Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo giochi quali: biliardini, flipper, video - giochi e similari deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.

11. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 38 - Abitazioni private

1. E' proibito praticare giochi, attività ludiche in generale, cantare urlare, produrre schiamazzi, utilizzare impropriamente impianti di diffusione sonora e produrre in genere altri rumori molesti , in particolare in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno tra le ore 22.00 e le 7.00, ovvero le ore 8.00 dalle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai tre commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico (quali ad esempio aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire e per tessitura ecc.) che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 8.00 nelle giornate festive e dopo le ore 22.00.

4. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, falciatrici, motozappe e similari, viene consentito dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

5. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

6. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione interne ad un edificio, ovvero in locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, o con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significamente influenzate dallo stesso in merito a lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, utilizzo di seghe circolari etc),

purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e nel rispetto dei seguenti orari:

periodo invernale e periodo estivo

dalle 08.00 alle 12.00

dalle 13.00 alle 17.00

Sabato dalle 09.00 alle 12.00

Domenica e giorni festivi esclusi

Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo di cessazione immediata dell'attività.

Art. 39 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Nella circostanza delle attività svolte nei cantieri edili, stradali e assimilabili, i responsabili dei cantieri dovranno adottare tutte le misure preventive nella fase di organizzazione del cantiere, al fine di eliminare o limitare tutti quei fattori che potrebbero produrre disturbo nonché curare con la massima attenzione la presentazione della documentazione al momento della richiesta d'avvio dell'iter autorizzativo mediante un'attenta definizione del cronoprogramma delle singole lavorazioni con indicazione delle attrezzature utilizzate, in particolare tenendo conto dei seguenti fattori determinanti per la riduzione del disturbo delle persone e degli ambienti circostanti, compatibilmente con le esigenze di cantiere:

a) la distanza del cantiere, ed in particolare dei luoghi ove avvengono le lavorazioni più rumorose, dai recettori (intesi come abitazioni, scuole strutture sanitarie parchi, etc.);

b) il posizionamento delle sorgenti rumorose a carattere continuativo (compressori, generatori, aspiratori, etc.) all'interno del cantiere in relazione alle abitazioni vicine;

c) i tempi prolungati di utilizzo di macchinari e mezzi rumorosi (martelli demolitori, seghe circolari, macchina battipali, livellatrice ad elica, etc.);

d) le eventuali opere mitigative al fine di ridurre l'emissione sonora di macchinari particolarmente rumorosi.

2. Nell'ambito dell'orario di cantiere consentito, vengono individuati i seguenti orari e giorni lavorativi in cui è consentita l'attivazione dei macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, autobetoniere, seghe circolari, etc) e all'esecuzione dei lavori rumorosi:

Resto dell'anno

dalle 08.00 alle 12.00

dalle 13.00 alle 19.00

periodo estivo (mesi di giugno luglio e agosto)

dalle 08.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 19.00

Sabato dalle 09.00 alle 12.00.

3. La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, completo di tutta la documentazione sopra riportata, dovrà pervenire perlomeno entro 40 giorni lavorativi dall'inizio del cantiere, onde consentire l'invio all'A.R.P.A. competente per territorio per il rilascio di specifico parere tecnico, e può essere prodotta sulla base dei modelli allegati di seguito elencati e disponibili presso gli Uffici Comunali o nel sito internet dell'A.R.P.A..

a) Allegato B1 per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui al precedente comma 2 e del comma 6 dell' art. 37 del presente Regolamento, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga).

b) Allegato B2 per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto a).

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati di cui sopra.

4. Nel caso di cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, linee ferroviarie, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, vista l'urgenza e/o l'impossibilità di programmare modalità operative diverse, può essere concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

5. Nel caso di attività di carattere agricolo, considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli allegati B1 e B2.

6. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" ed alle successive integrazioni e modifiche. Per i macchinari e le attrezzature non disciplinati dal citato D.Lvo 262/2002, dovranno, comunque, essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici (ad es. regolare manutenzione delle apparecchiature) e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

7. Il Comune, per la concessione dell'autorizzazione in deroga ai limiti di legge, potrà chiedere preventivamente il parere dell'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) competente per territorio, trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente secondo la procedura individuata.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico etc.).

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il Comune potrà richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, di durata e di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.

8. Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

9. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 40 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile e dovranno essere tarati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti di cui al D. 01/03/1991 come sostituito dalla L. n. 447/1995 e i suoi decreti attuativi, e comunque in modo tale da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi in emissione intervallata.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, i dispositivi o segnali acustici antifurto (sistemi di allarme) installati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere predisposti in modo tale da non essere percepiti oltre il raggio di 250 m e tarati e regolati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso per un periodo complessivo non superiore a 15 minuti. Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
4. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o delle forze di polizia.
4. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
5. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo di cui al comma 2) e 3) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo antifurto.

Art. 42 – Accensione di fuochi all'interno del centro abitato

1. Il presente articolo si applica all'interno delle zone del centro abitato così come identificato ai sensi dall'art. 4 del D.L.vo 285/92.
2. Nei centri abitati è consentita l'accensione di fuochi senza l'autorizzazione esclusivamente fra le ore 04.00 e le ore 07.00, ora entro la quale dovrà cessare qualsiasi emanazione di fiamme e fumo, nel periodo nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre per bruciare stoppie, ramaglie, fogliame secco ed altri materiali provenienti dalla lavorazione della terra. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo anche nell'ambito degli orari sopra indicati.

3. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali materie plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc. ed in vicinanza di materiali infiammabili o di depositi di materiale combustibile.
4. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione, quali estintori, sabbia, o manichetta dell'acqua, al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
5. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia completamente spento.
6. È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
7. Per chi intende accendere un fuoco al di fuori dei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre, è fatto obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione dagli Uffici Comunali competenti nel rispetto delle prescrizioni da essi impartite.
8. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
9. E' sempre vietata la combustione di materiale umido o non debitamente essiccato.
10. E' tassativamente vietato l'utilizzo di combustibili liquidi quali benzina kerosene, gasolio e simili per l'alimentazione e l'accensione dei fuochi.
11. E' vietato accendere fuochi per bruciare materiali di varia natura all'interno dei cantieri edili.
12. E' sempre ammessa l'accensione di fuochi per motivi ed esigenze di ordine fito-sanitario specificatamente previsti e disposti dalla competente Autorità .
13. Le prescrizioni di cui di cui al comma 1. non si applicano nel caso in cui l'accensione dei fuochi, seppur all'interno del territorio comunale, avvenga al di fuori del centro abitato così come identificato ai sensi dall'art. 4 del D.L.vo 285/92. In questo caso è fatto obbligo per chi intende accendere un fuoco di dotarsi dell'autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato/Regionale e dei Vigili del Fuoco.
14. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 43 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'auto-consumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose ed inoltre, garantire le idonee condizioni igienico - sanitarie dei luoghi in cui vivono e vengono custoditi gli animali. La macellazione per uso esclusivamente familiare degli animali, prevista e consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento (autoconsumo), deve compiersi in luogo idoneo non visibile al pubblico, evitando comunque agli animali inutili sofferenze.
5. Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale mediante investimento durante la guida di un veicolo è obbligato a segnalare immediatamente il fatto alle forze dell'ordine o, se possibile, al proprietario dell'animale. E' altresì necessario che gli animali deceduti a causa di investimento sulla sede stradale vengano spostati, a cura del conducente del veicolo investitore, al margine della carreggiata

6. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 44 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche o animali esotici e/o pericolosi proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi. E' vietato il trasporto o la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
5. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 45 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. E' vietato lasciar vagare incustoditi negli spazi pubblici animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
9. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, è vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300, per le violazioni di cui al comma 10 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 150 a € 900.

Art. 46 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti previsti dalle leggi penali, gli Operatori di Polizia Municipale, in prima istanza procederanno a diffidare formalmente, sia verbalmente che per iscritto, il proprietario o il detentore a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. In caso di inottemperanza si procederà a contestare la violazione della disposizione del comma 1.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 47 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione (microchip).

2. I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dovrà rimborsare le spese di cattura e di custodia.

3. I cani vaganti non dotati di microchip catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere dotati di microchip; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

4. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

5. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti per le vie, piazze ed aree pubbliche e nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, al guinzaglio o museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 (due) metri.

6. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

a) i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;

b) i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;

c) i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

7. È fatto assoluto divieto di far vagare i cani sulla pubblica via senza alcuna custodia o sorveglianza a preclusione della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e in modo da nuocere ai passanti. In particolare i proprietari dovranno verificare costantemente l'efficienza delle recinzioni e di cancelli al fine di impedire che gli animali possano fuggire e vagare sulle pubbliche vie.

8. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

9. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aree verdi nelle aiuole e nei viali alberati è fatto assoluto divieto di condurre i cani non assicurati da guinzaglio o museruola fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. E' consentito lasciare liberi i cani, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente individuate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni provocati dai cani al patrimonio pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.

10. Il Sindaco, con propria Ordinanza, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria, può disporre che in tutte o in alcune delle aree di cui al presente articolo sia vietato l'ingresso dei cani. L'eventuale istituzione di tale divieto verrà resa nota all'utenza con l'installazione di appositi segnali.

11. È vietato introdurre cani, ancorché' condotti al guinzaglio, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.

12. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno tramite cartelli, targhe o simili ed i cani possono essere tenuti senza

museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

13. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti. in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.

14. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle eventuali deiezioni prodotte dai loro animali

15. I proprietari di cani/detentori/accompagnatori o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all' immediata pulizia del suolo mediante l'asportazione delle deiezioni ed il loro conferimento negli appositi dog-toilette.

16. È inoltre vietato:

a) impedire agli operatori cinofili l'esercizio delle loro funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

e) introdurre cani negli uffici, sia pubblici che privati, se aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e sui mezzi di servizio pubblico (salvo diverse disposizioni interne emanate dall'azienda che esercita il servizio) se non condotti con guinzaglio e museruola.

17. Tutti i cani di indole mordace e quelli compresi nelle eventuali ordinanze ministeriali emanate a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani ed eventuali modifiche ed integrazioni, oltre la prescritta museruola, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

18. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 900.

19. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 5 e 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

20. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 12 e 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.

21. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6, 9, 11, 13, 14, 15, e 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 48 - Della tenuta dei gatti.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo/colonia.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili a cura dall'autorità sanitaria competente/veterinari.

4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla la distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale vedasi l'articolo 47 del presente Regolamento.

Art. 49 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi ed aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nelle aiuole e nei giardini pubblici ai piccioni, ai volatili selvatici o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo dovrà essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 50 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 51 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle leggi vigenti, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.

Art. 52 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore o referente, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600.

TITOLO VIII - NORME VARIE

Art. 53 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori;

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà contermini.

4. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo di cui al comma 1) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

5. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo di cui ai commi 2) e 3) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo in carico ai trasgressori della cessazione immediata dell'attività.

Art. 54 Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti

1. E' vietata su tutto il territorio comunale la produzione e diffusione di odori, gas, fumi e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.

2. Sono vietate su tutto il territorio comunale le operazioni che producano dispersione di polvere sul suolo pubblico come pure sulle soglie di case e negozi.

3. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo in carico ai trasgressori della cessazione immediata dell'attività.

4. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra ed oltre agli specifici provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti tecnologici e, in caso di recidiva ed inosservanza disponendo, su parere dei competenti organi ed Enti sanitari, la sospensione dell'attività insalubre o molesta.

Art. 55 - Camini e canne fumarie

1. In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore funzionanti con qualsiasi combustibile, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di:

- procedere periodicamente al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili di qualsiasi focolare o caldaia con cadenza almeno triennale.

E' facoltà del Sindaco disporre con propria Ordinanza che tali operazioni ed interventi vengano effettuati anche con cadenza temporale diversa nel caso di specifiche e circostanziate esigenze.

2. Le attività artigianali, produttive ed i pubblici esercizi, se non altrimenti regolamentate, sono soggette all'obbligo del controllo e della pulizia almeno annuale dei camini, canali di fumo, condotti, raccordi e simili di qualsiasi focolare o caldaia.

3. E' vietato utilizzare per la combustione materiale di scarto che possa provocare emissione di gas e fumi nocivi.

4. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai comma precedenti.

Art. 56 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione ed in ogni altra area di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi dovranno essere adeguatamente coperti e protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno e per evitare la proliferazione di insetti.

2. In tutte le proprietà private è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare per più giorni l'acqua piovana creando in tal senso l'habitat migliore per la riproduzione delle zanzare in genere ed in particolare della cosiddetta "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*).

3. In tutte le proprietà private i materiali accumulati e stoccati all'aperto per i quali non è attuata o non è possibile la copertura dovranno essere oggetto di periodica rimozione dei ristagni d'acqua piovana che in essi si formano e all'occorrenza anche ad interventi di disinfestazione a cura e spese del proprietario o di colui che su tali materiali esercita la materiale disponibilità.

4. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 57 - Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è vietato detenere nelle abitazioni materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici e per il tipo di locali.

Fatto salvo quanto previsto da altre concorrenti norme di legge, il Sindaco con apposita Ordinanza potrà stabilire modalità e limiti per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili anche in luoghi privati.

2. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 58 - Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi

1. E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.

2. E' vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose che possano arrecare danno alle persone.

3. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 59 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare, senza autorizzazione del Comune, lo stemma del Comune stesso, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite nonché di rimuovere cartelli, targhe o insegne e similari eventualmente collocate .

Art. 60 - Esposizioni materiali contrari alla pubblica decenza

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è fatto divieto nei pubblici esercizi ed esercizi commerciali prospicienti luoghi di pubblico passaggio e su tutte le aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed a quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, di esporre qualsiasi oggetti o materiali alla pubblica vista che risultino indecorosi, indecenti ed arrecanti molestia ad una pluralità di cittadini.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 e l'obbligo per i trasgressori di rimuovere i materiali di cui sopra o subordinare a particolari prescrizioni impartite dagli accertatori.

Art. 61 - Ingresso abusivo nelle strutture comunali

1. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, è rigorosamente vietato introdursi nelle strutture di proprietà del Comune (quali palestre, campi sportivi, auditorium, scuole, immobili concessi in uso ad associazioni, eco-piazzole e similari) durante il loro periodo di chiusura all'utenza ed in assenza in loco di addetti o referenti, scavalcando recinzioni o utilizzando varchi ed accessi impropri.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 62 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su tutte le aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed a quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS.
Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
3. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, piante, fiori, frutti e similari devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando in ogni caso oggetti di limitato valore economico. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico – sanitarie nonché aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli Uffici Comunali preposti (es. autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico).
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 63 - Accattonaggio raccolta questue, fondi ed elemosine

1. Con riferimento anche a quanto disciplinato e sanzionato dall'art. 7 comma 1 lettera L) del presente Regolamento, è vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia o petulanza ed in modo offensivo, con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento. L'adozione di tale provvedimento si rende necessario al fine di contenere il fenomeno, già seguito attentamente dai Servizi Sociali comunali per attivare ogni opportuna iniziativa per aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi e che deve essere inoltre oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l'incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di Handicap. A tal fine, si rende necessario individuare gli ambiti urbani e i siti dove è opportuno impedire l'accattonaggio di cui al successivo comma;
2. La raccolta di questue, fondi ed elemosine ecc. è vietato nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:
 - a. nei pressi delle scuole;
 - b. nei pressi dei luoghi di culto e all'esterno ed all'interno dei cimiteri;
 - c. presso le intersezioni stradali;
 - d. davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali, uffici pubblici e degli istituti bancari;
 - e. nelle aree prospicienti la stazione degli autobus di linea, gli ospedali, e le case di cura e di riposo;

f. all'interno e in prossimità dei mercati, fiere, sagre, e manifestazioni pubbliche locali;

3. E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli di animali da svezzare, in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

4. Nel caso di impiego di minori nel chiedere elemosina e mendicare - in quanto attività vietata per espressa previsione legislativa - si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

5. Tutte le attività correlate al chiedere l'elemosina e mendicare non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale, sia pedonale che veicolare.

6. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e da altre specifiche norme regolanti, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 64 - Divieto di campeggio libero

1. In tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, presenti su tutto il territorio comunale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale, fatto salvo il rilascio di apposita e temporanea autorizzazione comunale.

Il divieto di cui sopra non si applica ai circhi equestri, ai luna park ed in genere ai mezzi degli spettacoli viaggianti qualora debitamente autorizzati a svolgere la loro attività nel territorio comunale. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale.

Con apposita Ordinanza il Sindaco dispone lo sgombero delle aree abusivamente utilizzate e l'allontanamento dei veicoli e delle persone accampate attivando il Comando della Polizia Municipale e richiedendo, se del caso, anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie allo scopo.

2. Nelle aree private l'effettuazione di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili è ammesso esclusivamente su fondi debitamente chiusi e recintati e nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, di prevenzione incendi ed urbanistico – edilizie. In tal senso è ammessa apposita deroga comunale di natura temporanea in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse o nel caso di eventi particolari.

Il proprietario o il soggetto avente la materiale disponibilità delle aree private interessate dal campeggio e/ o dall'attendamento è obbligato a conservare costantemente tali aree in condizioni di pulizia e decoro evitando in particolare che all'interno di esse si stabiliscano un numero di mezzi, di strutture e di persone incompatibile con le dimensioni, la superficie disponibile e gli impianti delle aree medesime e tale da non garantire la salubrità dei luoghi.

Il Sindaco, in seguito ad accertamenti e verifiche condotte dal personale dell' Ufficio Tecnico, della Polizia Municipale e dell'Azienda dei Servizi Sanitari, in situazioni di carenza dei requisiti igienico – sanitari, di inagibilità delle strutture e delle aree, perdurante stato di degrado ambientale, potrà adottare apposita Ordinanza per la limitazione della fruizione di tali aree o per il loro totale sgombero.

3. Per comprovate esigenze e situazioni di emergenza, il Sindaco con apposito provvedimento può attivare campi di sosta temporanei.

4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e l'applicazione delle violazioni alle norme di settore definite dalle Leggi dello Stato, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite, oltre all'obbligo di adempiere integralmente alle Ordinanze Sindacali di cui al comma 1) ed al comma 2).

Art. 65 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan sulla sede stradale, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Art. 66 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare temporaneamente nelle strade o piazze ed in vista di queste e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi, festoni e striscioni, privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata. Negli allestimenti – fatti salvi divieti specifici - possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.

Nel caso in cui vengano utilizzate come sostegno o supporto strutture di proprietà comunale è fatto obbligo al soggetto che cura o che dispone la collocazione dei manufatti in questione, di provvedere alla presentazione di idonea comunicazione indirizzata al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'iniziativa contenente i dati relativi al nominativo della ditta installatrice e l'elenco delle strade del territorio interessate dall'installazione nonché il periodo di esercizio previsto. Qualora l'esposizione degli addobbi, stendardi, festoni e striscioni, in occasione di cerimonie/manifestazioni religiose e civili venga attuata direttamente dall'Amministrazione Comunale o da parte di una Associazione debitamente incaricata/delegata da essa - utilizzando come sostegno o supporto strutture di proprietà del Comune - non è richiesto alcun adempimento preventivo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, stendardi e materiali similari, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3. Gli addobbi, stendardi, festoni e striscioni, privi di messaggi pubblicitari, posti eventualmente trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza tale da garantire in ogni caso sia il transito veicolare che pedonale in condizioni di sicurezza. I soggetti incaricati del montaggio dovranno, in ogni caso, adempiere obbligatoriamente a tutte le prescrizioni o direttive fornite dagli organi accertatori nonché dagli Uffici tecnici competenti al fine di prevenire o eliminare eventuali problematiche che si dovessero venire a creare.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 67 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati.

1. In determinati periodi dell'anno e su indicazione dell'Ente gestore del servizio pubblico, con apposita Ordinanza Sindacale, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti, giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Nel medesimo provvedimento sindacale saranno definiti gli obblighi a carico di tutte le utenze idriche ubicate nel Comune e la definizione delle eventuali sanzioni.

Art. 68 - Ripari ai pozzi, cisterne e manufatti simili

1. I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili / proprietari di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 69 - Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari

1. Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati - vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperderne i liquidi. Fatta salva l'urgenza, l'attività di cui sopra dovrà svolgersi nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 10.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 70 - Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque

1. I proprietari e / o i conduttori e comunque i soggetti che esercitano la materiale disponibilità dei terreni adiacenti e confinanti con le strade di qualsiasi specie, sono obbligati a mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde ed il fondo dei fossati dei canali di scolo, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque, provvedendo alla regolare manutenzione, ripristinandoli se abbandonati e/o ricoperti oppure intasati procedendo a tutti gli interventi di pulizia e spurgo quali: taglio di eventuali ramaglie, cespugli, arbusti che in essi abbiano avuto incontrollata proliferazione nonché di ogni altra vegetazione che in essi si riversi ed inoltri provenendo dai terreni in questione; sono inoltre tenuti alla rimozione di ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, foglie, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità ed alla esecuzione dei necessari interventi sulle porzioni di terreno di proprietà contermini a tali strutture stradali per il consolidamento e/o il ripristino in modo tale da evitare franamenti o scoscendimento del terreno che possono compromettere la conservazione dei fossi restringendone la sezione o la profondità e quindi la portata.

2. E' fatto divieto di sopraelevare i bordi strada con materiale di qualsiasi natura per impedire il naturale deflusso delle acque dalla strada pubblica ai campi sottostanti e contermini.

3. I fossi di scolo ed i canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà private o posti a confine tra proprietà private dovranno essere oggetto di manutenzione e spurgo a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agricoli, anche al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Nell'eventualità in cui i soggetti tenuti agli interventi di manutenzione e pulizia dei fossi di scolo laterali alle strade - dopo l'accertamento delle violazioni ai precetti di cui sopra - non vi provvedano autonomamente, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative sopra indicate, tali necessari interventi verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai proprietari e/o conduttori dei terreni medesimi nonché all'attribuzione a questi stessi soggetti inadempienti delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla loro mancata esecuzione.

Art. 71 Distanze delle arnie/apiari

1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 12 c. 1 della Legge Regionale N. 16 DEL 29-03-1988 gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto:

a) alle strade di pubblico transito;

b) ai confini di proprietà.

2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma 1, sono interposti muri, siepi e altri ripari, senza soluzione di continuità, che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all' estremità dell' apiario.

3. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate anche in difformità delle distanze sopra fissate.

4. E' fatto obbligo agli apicoltori di apporre presso ogni apiario una targa o un cartello recante il proprio cognome, nome ed indirizzo e numero telefonico di recapito.

5. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

6. Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

7. Per la violazione alle disposizioni del presente articolo si dovrà fare specifico riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale N. 16 DEL 29-03-1988 all' art. 25 e seguenti. Alla stessa si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge Regionale 17/01/1984, n. 001.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Principio di specialità in ambito normativo locale

1. Nel caso in cui una stessa attività, comportamento, situazione, condizione e fattispecie sia normata e regolata dal presente Regolamento ed anche da altri vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi delle norme di cui all' Art. 9 della Legge 4 / 11 / 1981 nr. 689 (principio di specialità) su tutte le aree definite all' Art. 3 , si darà applicazione prevalente alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 73 - Disposizioni transitorie

1. Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi e conformarsi alle norme e prescrizioni di questo provvedimento, se non diversamente stabilito con altri e distinti atti adottati dagli organi del Comune di FORNI DI SOPRA, entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In ogni caso il Sindaco può derogare, con proprio espresso provvedimento, dall'applicazione delle norme del presente Regolamento qualora le stesse impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 74 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____.

Art. 75 - Norma finale.

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.